



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Vademecum breve per la valutazione e la gestione dei fenomeni di bullismo e di goliardia nel rugby

Raccomandazione degli autori.

La parola “Vademecum”, secondo l’accezione comune, indica: “un volume di piccolo formato, tascabile, contenente un prontuario di nozioni relative a un determinato argomento”.

Questo è esattamente quello che vuole essere la presente pubblicazione: un semplice aiuto agli addetti ai lavori, soprattutto da un punto di vista giuridico, senza alcuna pretesa di completezza, di esaustività e/o di particolare accuratezza e la specificazione “breve”, anche se taluno potrebbe ritenerla superflua o addirittura errata, serve solo a specificare questi caratteri.

La materia trattata presenta, peraltro, elementi oggettivi e soggettivi talmente labili e mutevoli da non poter essere codificata e regolamentata in un compendio normativo e sanzionatorio che possa essere considerato applicabile a tutte le condotte e che possa consentire, a priori di poter effettuare un risolutivo distinguo tra “goliardia” e “bullismo”.

Roma, 15 dicembre 2019

Salvatore Bernardi
Mauro Capone
Flavio Cioccarelli



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

INDICE:

1. Definizione di Bullismo.....	pag. 3
2. Bullismo e goliardia.....	pag. 3
3. La figura dell'allenatore.....	pag. 4
4. Rilevanza della condotta goliardica e responsabilità penale.....	pag. 4
5. Sistema sanzionatorio.....	pag. 6
6. Rilevanza delle condotte che coinvolgono la sfera sessuale.....	pag. 7
7. Responsabilità civile personale e societaria.....	pag. 8
8. Rapporti con i genitori del minore.....	pag. 9



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Capitolo 1. Definizione di bullismo.

Possiamo, certamente, ritenere la configurabilità di atti di bullismo quando un giovane atleta sia esposto ripetutamente, in un arco di tempo variabile, ad azioni offensive ed umilianti perpetuate da parte di uno o più compagni e, mentre gli atti goliardici sono quasi sempre diretti ad una molteplicità di soggetti, la vittima del bullo è tendenzialmente caratterizzata da una “*diversità*” che potrebbe essere conseguenza di un’etnia, di un orientamento sessuale, di una religione, di una famiglia umile e/o non abbiente. Può essere timida e sensibile, di piccola statura o, al contrario, decisamente sovrappeso, con un basso grado di autostima e poca fiducia in se stessa e anche negli altri. Non ha o non riesce a trovare dentro di se la forza o il coraggio di difendersi, tende, piuttosto, a sentirsi in colpa e teme ulteriori ripercussioni. Si allontana o, ancora peggio, viene allontanata, isolata dai compagni che, spesso, in maniera più o meno diretta e più o meno consapevole si schierano dalla parte del bullo, per timore o per ammirazione.

Proprio nel verificarsi anche solo di alcune di queste circostanze è possibile che vittima e carnefice entrino in un circolo vizioso che si autoalimenta; si tratta di una situazione “relazionale” in cui, la prevaricazione del bullo, di solito, si lega ad una “retroazione” nella vittima la quale, a sua volta, condiziona l’azione successiva. E, quindi, ogni azione ostile trova, quasi sempre, forza e vigore proprio nella debolezza della vittima che non è in grado di difendersi adeguatamente.

Il bullismo che, in particolare, ci interessa è quello che può svilupparsi e dilagare nella squadra o, anche, in un gruppo più ristretto all’interno di questa; è diretto normalmente nei confronti di un singolo o di un piccolo gruppo, in termini fisici o verbali, con l’intento di insultare, danneggiare, denigrare, escludere, perseguitare, umiliare, violare l’identità della parte debole e la sua privacy.

Non dimentichiamo poi che, con le nuove tecnologie e internet, le azioni moleste e diffamatorie possono essere perpetrate a distanza attraverso la posta elettronica, i siti web, i messaggi istantanei, i telefoni cellulari.

Capitolo 2. Bullismo e goliardia.

Deve essere specificato che il singolo episodio può assumere molteplici vesti in base all’orientamento, alle convinzioni, alle capacità percettive, alle esperienze personali e alla predisposizione di chi ascolta o di chi osserva dall’esterno e che sia tenuto a stabilire se una determinata condotta sia stata “violenta e prevaricatrice” nell’accezione più ampia del termine o, invece, sia stata solo goliardica, ironica, canzonatoria, addirittura denigratoria, ma posta in essere senza malvagità e senza la coscienza e la volontà di ferire il destinatario della medesima.

Appare, quindi, fondamentale stabilire quali possano essere i limiti tra condotta goliardica e “bullismo” anche se, proprio per quello che si è appena detto, sono confini che non possono essere individuati con regole matematiche e principi ferrei.

Il confine non può che essere mutevole proprio in considerazione degli aspetti soggettivi che lo riguardano.

Qualunque condotta goliardica avrà una valenza diversa e potrebbe anche essere idonea a configurare contemporaneamente sia un innocuo episodio goliardico che una dolorosa manifestazione di bullismo alla luce



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

delle caratteristiche fisiche, mentali, psicologiche, culturali, sociali tanto dell'autore che del destinatario dell'episodio.

Capitolo 3. La figura dell'allenatore.

Assumono, allora, rilievo fondamentale le figure degli allenatori, dei dirigenti, degli accompagnatori e, comunque, delle persone a cui è affidata –anche per un breve periodo- la crescita umana, sportiva e sociale dei giovani atleti.

Quando un gruppo di minori viene affidato a un adulto, quest'ultimo deve essere e sentirsi sia responsabile che garante tanto del perseguimento degli obiettivi sportivi, quanto della tutela del benessere psicofisico dei giovani atleti.

Al primo manifestarsi di possibili sintomi di prevaricazione, l'allenatore, l'educatore, il dirigente o il responsabile della squadra hanno l'obbligo (morale e giuridico) di intervenire con fermezza per riportare sui più corretti binari le dinamiche del gruppo a tutela di tutti.

È necessario:

- aiutare la vittima a sviluppare autostima, insegnargli a chiedere aiuto e a raccontare ciò che sta accadendo o è accaduto;
- aiutare il bullo a orientare la sua aggressività verso altre forme di gratificazione anche agonistiche, dandogli l'occasione di scoprire un nuovo ruolo all'interno della squadra e della rete sociale che ne consegue, perché egli possa realizzare e mostrare un'altra immagine della propria persona e del proprio rapporto con gli altri.

Capitolo 4. Rilevanza della condotta goliardica e responsabilità penale.

Se si dovesse applicare rigidamente ed inflessibilmente il codice penale, ogni forma di bullismo e la maggior parte delle forme di goliardia potrebbero costituire episodi penalmente rilevanti e, come tali, perseguibili anche d'ufficio.

Un episodio di "*bullismo fisico*" potrebbe astrattamente configurare i reati di cui ai seguenti articoli del codice penale:

- 581 (percosse, lo commette chi percuote taluno se dalla condotta non deriva una malattia del corpo o della mente. Punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 €)
- 582 (lesioni personali);
- 588 (rissa);
- 610 (violenza privata);
- 612 bis (atti persecutori);
- 624 (furto);
- 628 (rapina),

Un episodio di "*bullismo verbale*" potrebbe astrattamente configurare i reati di cui agli articoli:

- 594 (ingiuria, oggi depenalizzato);
- 595 (diffamazione);



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

- 660 (molestie);
- 612 (minacce).

Da ciò ne conseguirebbe che il giovane atleta (in alcuni casi) o l'esercente la responsabilità genitoriale potrebbero querelare il compagno di squadra che ha messo in atto una qualsiasi condotta aggressiva, anche lievissima, incanalandolo, a seconda dell'età, nella procedura amministrativa/civile (infraquattordicenni) o penale (minori che hanno compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto) prevista dal Tribunale per i Minorenni o addirittura dal Tribunale nel caso dei maggiorenni e, a titolo di concorso, nel caso degli allenatori e accompagnatori.

Si ricordi che mentre in un ambito civile, (come si vedrà nel paragrafo 6) il giudice può valutare, ex art. 2046, il grado di sviluppo fisico e intellettuale, la capacità di percepire l'illiceità dell'azione posta in essere, così come l'attitudine ad autodeterminarsi anche nel caso di minore di età inferiore ai 14 anni, nell'ambito penale, invece, ai sensi dell'art.97 del codice penale, vi è una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni 14 mentre per l'infradiciottenne, il giudice di merito dovrà accertare, in concreto, l'effettiva sussistenza della capacità di intendere e di volere, intese rispettivamente come consapevolezza del disvalore sociale del reato e come capacità di autodeterminazione.

D'altra parte, nella giurisprudenza specifica in materia di sorveglianza sui minori da parte del soggetto affidatario, risulta consolidato l'orientamento che tiene in considerazione il grado di maturazione degli allievi nel valutare il contenuto dell'obbligo di vigilanza.

Secondo tale orientamento, il dovere di vigilanza gravante sui responsabili, ai sensi del 2048 c.c., va inteso in senso non assoluto, ma relativo, dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in particolare, all'età e al normale grado di maturazione dei minori in relazione alle circostanze del caso concreto. Se, quindi, la sorveglianza, deve raggiungere il massimo grado di continuità e attenzione nelle categorie dei più piccoli, al contrario, l'espletamento di tale dovere richiede una minore "presenza" dei responsabili con l'avvicinamento degli atleti all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione dei ragazzi.

Non deve essere sottovalutato che il comportamento aggressivo potrebbe comportare gravi ripercussioni, soggettive e/o oggettive, nella vittima. Proprio per questo, allenatori, operatori, compagni di squadra e, talvolta, genitori chiamati a valutarlo, dovrebbero considerare e valutare, da un lato, le conseguenze che il coinvolgimento dell'Autorità potrebbe avere sull'autore del gesto, ma, dall'altro, anche e soprattutto il bisogno di giustizia della vittima e della collettività che potrebbero percepire l'assenza di interventi adeguati e congrui rispetto all'accaduto, quale rottura del patto sociale di convivenza e quale negazione di quello spirito sportivo che, probabilmente, lo aveva indotto ad entrare nel gruppo.

Sono, allora, da considerare comportamenti assolutamente negativi, ad esempio, le risse, le aggressioni o gli scontri fisici tra giocatori, la distruzione di suppellettili o il danneggiamento degli spogliatoi o, comunque, di beni altrui, le molestie psicologiche o fisiche, anche) sessuali, insomma tutti quei comportamenti che possono produrre danni, fisici e psicologici – ripetiamo - seri e/o gravi e/o duraturi alla vittima o alla collettività.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Capitolo 5. Sistema sanzionatorio sportivo.

Il discorso sul sistema sanzionatorio sportivo non può prescindere dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia che riguarda i cosiddetti "Doveri generali" a cui sono tenuti tutti i tesserati. In particolare, il suddetto articolo impone a tutti i destinatari della norma di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o, comunque, federale.

Non dimentichiamo che il comma 4 dello stesso articolo prevede che "i tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio, in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche."

La sanzione per il tesserato è l'interdizione da un mese a tre anni. In tale ipotesi anche la società di appartenenza viene punita a titolo di responsabilità oggettiva, con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Capitolo 6. Condotte che possono coinvolgere la sfera sessuale.

Attualmente, particolare attenzione deve essere riservata a tutte quelle condotte che, coinvolgendo anche in minima parte la sfera sessuale, concretizzano un abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima.

Appare, pertanto, importante fornire l'esatta nozione di "atto sessuale".

La Legge 66 del 1996, ha introdotto il concetto unitario di "atti sessuali" al cui interno vengono ricompresi sia la cosiddetta violenza carnale (intesa come atto di congiunzione carnale violenta) che gli atti di libidine, previsti dalla normativa previgente. Inoltre, poiché tale fattispecie è stata collocata tra i delitti contro la persona, invece che (come in precedenza) tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume, la condotta penalmente rilevante dovrà essere valutata tenendo conto del rispetto dovuto alla "vittima" unitamente all'attitudine ad offendere la libertà di determinazione della stessa.

Pertanto, potrebbero essere considerati e valutati come atti sessuali tutti quei comportamenti che, di fatto, si concretizzano nell'invasione più o meno violenta o arbitraria della sfera sessuale del/della giovane.

La sanzione per condotte che coinvolgano la sfera sessuale dei minori (art. 609 bis, ter e quater c.p.) può comportare pene severissime (reclusione da 6 a 12 anni) anche se, nei casi di minore gravità, la pena può essere ridotta in misura non eccedente i due terzi.

A puro titolo di esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, si evidenzia che nell'ampio concetto di molestia sessuale possono essere comprese:

- la richiesta di qualunque prestazione sessuale;
- i contatti fisici non necessari;
- l'uso di un linguaggio inutilmente rude, insultante, denigratorio o ingiurioso che abbia riferimenti sessuali;
- l'invio o la condivisione di immagini, fotografie, video o simili a contenuto sessuale o erotico;
- il racconto di barzellette a sfondo sessuale;
- il vantarsi di prestazioni sessuali;
- qualunque atto di bullismo direttamente o indirettamente collegato al sesso.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

La disamina appena effettuata, per quanto superficiale ed incompleta, consente di comprendere che la tutela dei/delle giovani atleti/e affidati/e, in generale, alla squadra ma, più in particolare, agli allenatori e agli accompagnatori, deve essere attuata con la massima attenzione, senza ingigantire episodi di poco conto ma senza commettere il grave errore di sottovalutare o non voler vedere o, addirittura, favorire episodi direttamente o indirettamente riconducibili alla disamina appena effettuata.

Capitolo 7. Responsabilità civile societaria.

Da un punto di vista strettamente civilistico occorre indagare sulla responsabilità dei c.d. dirigenti e "accompagnatori" per verificare a quale titolo questi ultimi potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni causati dagli/dalle atleti/e a terzi (oltre che a loro stessi) e, in particolare, se possa loro attribuirsi, nell'esercizio delle rispettive mansioni, lo stesso ruolo del precettore o dell'insegnante con le conseguenti relative incombenze quali, ad esempio, l'obbligo di sorveglianza e relativa presunzione di mancato assolvimento (configurato dall'art. 2048, comma 2 c.c.).

Posto che all'accompagnatore sono istituzionalmente demandati compiti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, accompagnare e/o trasportare i giovani atleti, espletare le pratiche burocratiche amministrative prima e dopo la gara e firmare i referti arbitrali, non pare, allo stato, potersi assimilare tale ruolo a quello svolto dalle altre figure delineate dall'articolo citato (genitore, tutore, precettore e/o maestro d'arte). Ciononostante, in più di un caso, la giurisprudenza ha ritenuto doversi comunque configurare in capo all'accompagnatore un obbligo di vigilanza ai sensi dell'art. 2049 (Responsabilità del committente) cui si affianca la responsabilità in capo alla società sportiva ex art. 1228 c.c. (Responsabilità per fatto degli ausiliari).

Allo stato, pertanto, pur potendosi escludere un obbligo di vigilanza in capo all'accompagnatore con conseguente responsabilità diretta (ex art. 2048 c.c.), è opportuno tenere nella dovuta considerazione l'eventualità che l'ausiliario/accompagnatore e la società sportiva siano chiamati a rispondere in via solidale tra loro dei danni occorsi agli atleti minorenni ai sensi delle norme citate (2049 e 1228 c.c.).

Deve, peraltro, segnalarsi che, contrariamente a quanto detto per l'accompagnatore, l'istruttore sportivo, in qualità di precettore o maestro (quindi perfettamente rientrante nei dettami delineati dall'art. 2048 c.c.), ha l'obbligo di vigilanza sui minori e risponde del fatto illecito cagionato dagli allievi nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza, potendo vincere tale presunzione fornendo la prova (rigorosa) di non aver potuto impedire il fatto. L'art. 2048, 2° c. del c.c., infatti, prevede la responsabilità dei "precettori" nella sola ipotesi del danno causato a terzi dal "fatto illecito" commesso nell'arco di tempo in cui i minori sono sotto la loro sorveglianza per cui, interpretando la norma in senso restrittivo, non sarebbe sussistente la responsabilità (prevista dall'art. 2048) nel caso di *danno che l'alunno* (nel caso che ci occupa: il giocatore) abbia causato a sé stesso.

Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto applicabile la norma anche in questa seconda ipotesi e, pertanto, "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani".

Secondo i fautori della prima interpretazione, il danno auto-procuratosi dal minore non resta sfornito di tutela, poiché la responsabilità viene comunque rinvenuta nell'ambito del principio di portata generale del *neminem*



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

laedere di cui all'art.2043 del c.c., secondo il quale "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ". Come è noto tale principio sanziona l'illecito extracontrattuale, inteso come violazione del dovere generale di rispetto altrui, attuata mediante la lesione di interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione.

Il precettore viene considerato responsabile del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a sé stesso) in caso di violazione dell'obbligo di vigilare sull'incolumità fisica degli allievi, obbligo per lo più scaturito dall'affidamento dei minori alla società sportiva.

La condotta omissiva colposa ai sensi dell'art.2043, causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene cioè individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui responsabili in relazione al dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure.

Se nell'ipotesi di danno causato dall'allievo a sé stesso, si applicasse il criterio di cui all' art. 2043 c.c. piuttosto che di quello previsto dall'art. 2048 , la prova della colpa così come degli altri elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale sarebbe, in base ai principi generali, a carico del danneggiato. Non operando la presunzione di colpa in vigilando, il cui effetto è quello di invertire l'onere della prova, spetta al soggetto che promuove l'azione risarcitoria fornire la prova: a) del danno subito; b) del nesso di causalità tra condotta tenuta dall'insegnante ed evento lesivo; c) della colpa dell'allenatore, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete. In base all'art. 2048 c.c., invece, l'onere probatorio del danneggiato è di gran lungo meno gravoso e si esaurisce "nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, mentre spetta all'insegnante dimostrare di non aver potuto impedire l'evento".

Capitolo 8. Rapporti con i genitori del minore.

Dopo avere affrontato il tema relativo alla responsabilità degli educatori, degli allenatori e della società sportiva in generale deve essere affrontato lo spinoso problema dei rapporti con i genitori soprattutto quando vengano rilevati atti di prevaricazione da parte di uno dei componenti della squadra nei confronti di un altro giovane atleta.

La società sportiva ha, da un lato, il preciso dovere di informare ma, dall'altro, di coinvolgere i genitori sia del minore prepotente che del destinatario, informandoli di quanto sta accadendo e delle misure di contrasto che sono già state adottate e/o che saranno adottate a breve (sanzioni punitive o riparative, attività di sensibilizzazione, coinvolgimento degli altri giocatori, formazione e informazione, etc).

L'atleta, in caso di condotta illegittima, deve certamente essere punito ma contestualmente deve anche essere sollecitato a manifestare comportamenti attivi di natura risarcitoria e riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa.



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

Illuminante a questo proposito può essere la Circolare del 15 Marzo 2007, emessa dal Ministero della Pubblica Istruzione, DPR 235 del 2007, che affrontando il problema (ovviamente dal punto di vista scolastico) ha fornito delle linee guida che potrebbero essere utilizzate anche sui campi da Rugby.

Parafrasando ed utilizzando la suddetta circolare, ogni società sportiva dovrebbe impegnarsi a prevenire e contrastare possibili episodi di bullismo, realizzando un progetto di Politica sportiva Integrata contro le prepotenze anche facendo firmare ai genitori e ai giovani atleti un **PATTO SOCIALE DI CORRESPONSABILITA'** in forza del quale i genitori si dovrebbero assumere formalmente l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad un compagno di squadra o alle strutture sportive o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento di giustizia e subiscano, di conseguenza, l'applicazione della relativa sanzione anche di carattere pecuniario. Pur con le dovute differenze collegate e dipendenti dalla peculiarità dell'attività sportiva ed agonistica, se lo spirito della circolare potesse essere fatto proprio dalle squadre si potrebbe attuare quel coinvolgimento tra società, genitori e giovani atleti che non potrebbe che giovare al bene dei ragazzi coinvolti.

Conclusioni

Nell'affrontare il tema della responsabilità civile e patrimoniale dei soggetti ai quali viene demandata la vigilanza sugli atleti minori, questo scritto vuole essere un contributo finalizzato, da una parte, a offrire alcuni elementi di chiarezza giuridica e, dall'altra, a evidenziare alcuni punti "critici" che costituiscono ancora "zone d'ombra" a causa, soprattutto, della particolarità della materia.

Il presente lavoro ha come suoi destinatari principali i vertici delle società sportive ed i soggetti a cui vengono materialmente affidati i ragazzi e che, pertanto, ne diventano, anche se per un limitato lasso di tempo, responsabili. Questo spiega l'approccio non esclusivamente giuridico e le considerazioni a tratti di carattere di ordine sociologico e pragmatico che la caratterizzano quantomeno in parte.

Redatto dagli avvocati Salvatore Bernardi, Mauro Capone e Flavio Cioccarelli
Coordinamento a cura dell'avv. *Beatrice Morabito*



**per la tutela
dei minorenni
nello sport**

